

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Carrara, 1° settembre 2020
DL/

Spett.le Ditta/Società/Sig.

DECRETO "AGOSTO" (DL 104 del 14.08.2020) LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Proseguendo nell' esame di alcuni dettagli del Decreto a margine ⁽¹⁾, rileviamo che la riapertura della rivalutazione dei beni d' impresa costituisce, per come congegnata, un' ottima idea del Governo. E' lecito quindi confidare che essa riesca nel doppio intento: da un lato, di portare ossigeno alle esauste casse erariali, e, dall' altro, di accrescere i patrimoni delle imprese falciati da Covid-19. Ed anche così non si può dire che sia poco.

Però, con un piccolo sforzo in più, la stessa rivalutazione poteva – crediamo - diventare un memorabile colpo d' ala (cfr. par. 5).

Per quanto attiene la tecnica espositiva, il Decreto rinvia in larga misura a disposizioni precedenti con la formula *"in quanto compatibili"* (L. 21 novembre 2000 n. 342, Decreto Ministero delle Finanze 13 aprile 2001 n. 162, Decreto Ministero dell' economia e delle finanze 19 aprile 2002 n. 86, L. 30 dicembre 2004 n. 311). Però i riferimenti sono chiaramente individuati. E delle vecchie norme è ripreso anche il frasario, così da conservare alla materia una uniformità di trattamento, con regole ormai sperimentate.

- 1 -

L' oggetto della rivalutazione

L' art. 110 del Decreto Agosto stabilisce che si possono *"rivalutare i beni d' impresa" (2) e le partecipazioni (3) ...ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l' attività d' impresa..."*.

Dato che l' unica esclusione espressa riguarda i c.d. immobili/merce, si devono considerare ammessi alla rivalutazione tutti i beni materiali (terreni, fabbricati, macchinari e impianti, ecc.) ⁽⁴⁾ ed

¹ Il primo intervento (ns. circolare 20 agosto 2020, consultabile nel sito www.donninieassociati.it, sub "Circolari") ha riguardato gli investimenti pubblicitari presso organismi sportivi.

² Per la loro definizione si vedano le circolari Ministero delle Finanze nn. 9/9/388 del 10 aprile 1991 e n. 207/E del 16 novembre 2000 (cfr. Bollettino Tributario n. 8/1991, pag.611 e n. 22/2000, pag. 1629). Entrambe verranno richiamate anche nel seguito di questa analisi.

³ In questa analisi ci si occuperà esclusivamente di beni, non delle partecipazioni.

⁴ Dovrebbe essere pacifico che si rivalutano solo beni dotati di una propria autonomia. Non si rivalutano invece quelli inglobati inscindibilmente in altri beni, come ad esempio l' impianto elettrico di un edificio, ancorché iscritto

anche immateriali (marchi e brevetti) ⁽⁵⁾ comunque relativi all' impresa. Non si fa in effetti distinzione o riferimento alla loro "strumentalità" (cfr. anche il par. 3). Si può così ritenere che vi rientrino anche i c.d. immobili/patrimonio, beni immobili che non sono destinati programmaticamente alla vendita e magari hanno, anche transitoriamente, un impiego semplicemente locatizio. Non sembra peraltro costituire una discriminante – sotto quest' ultimo profilo - la sussistenza di contratti di locazione con soci od esponenti dell' impresa, se i relativi atti risultano regolarmente formalizzati secondo verità e registrati ⁽⁶⁾.

I beni ammessi alla rivalutazione sono quelli risultanti dal bilancio dell' esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (cfr. par. 2), anche se, per ipotesi, completamente ammortizzati.

A differenza di quanto previsto da precedenti dispositivi (si parte dalla lontana L. 408/1990) la rivalutazione può questa volta riguardare singoli beni.

- 2 -

I soggetti ammessi alla rivalutazione

Possono aderire alla rivalutazione [il richiamo del Decreto Agosto è infatti all' art. 73, primo comma, lett. a) e b)] sia *“le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione...”* e sia *“gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attività commerciali”*.

In prima lettura risulterebbero quindi escluse le società di persone e le ditte individuali. Tuttavia l' art. 15 della L. 342/2000 (norma espressamente richiamata dall' art. 110, comma 7 del Decreto Agosto) stabilisce che le disposizioni rivalutative *“si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate...”*.

Il problema è che, con il suddetto art. 15, la “strumentalità” (esclusa, come si è detto al par. 1) torna perciò a riaffacciarsi: la locuzione *“beni relativi alle attività commerciali”* sembra infatti avere una valenza più specifica e ristretta rispetto a *“beni d' impresa”* utilizzata nell' art. 110, comma 1.

Il concetto *“beni relativi alle attività commerciali esercitate”* esclude poi dalla rivalutazione le società semplici e le associazioni tra professionisti, entrambe “equiparate” alle snc in forza dell' art. 5 del TUIR ma prive di una attività “commerciale” ⁽⁷⁾. Inoltre – a differenza di quanto previsto per le società di capitali di cui al primo comma dell' art. 110 (primo capoverso di questo paragrafo) – è necessario che le attività commerciali siano effettivamente “esercitate”. Ma non è detto come questo parametro vada determinato ⁽⁸⁾. E la questione sembra comunque ignorata anche dalla prassi precedente.

La maggior ampiezza dell' oggetto (beni *d' impresa* e non beni *relativi alle attività commerciali*) e l' assenza del requisito *operativo* (attività commerciale in esercizio attivo) favoriscono indubbiamente le società di capitali, prime destinatarie del beneficio rivalutativo. Per gli altri soggetti rimangono i dubbi.

separatamente nel libro cespiti ammortizzabili.

⁵ P. Meneghetti e G.P. Ranocchi – su Il Sole 24 Ore del 17 agosto 2020 - parlano giustamente di *“beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati”*.

⁶ I contratti di locazione non registrati sono affetti da nullità (cfr. nel ns. sito la circol. SOFIM 22 agosto 2016). Se poi l' immobile è stato anche occasionalmente posto in vendita (si rammenta che le consultazioni via internet sono agevoli come lo sono le inserzioni e le offerte) il rischio di inefficacia della rivalutazione può salire sensibilmente, ma il contribuente se ne accorgerebbe soltanto al momento della successiva vendita del bene, quando cioè si vedrebbe liquidare l' imposizione ordinaria su un guadagno fino ad allora reputato “franco”.

⁷ La circolare 16 novembre 2000, n. 207/E (Ministero delle Finanze, Direzione centrale affari giuridici) sottolinea con precisione che la rivalutazione è riservata ai *“titolari di reddito d' impresa”*.

⁸ L' attività deve essere esercitata per tutto l' anno? per la sua maggior parte? E quale anno, quello in cui avviene la rivalutazione o quello in corso al 31 dicembre 2019? O in tutti e due?

Il valore da attribuire ai beni oggetto di rivalutazione

Anche in questo caso il Decreto Agosto non fornisce indicazioni. Soccorre però l' art. 11 della L. 342/2000, secondo il quale i valori da iscrivere in bilancio *“non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all' effettiva possibilità di economica utilizzazione nell' impresa, nonché ai valori correnti e (nel caso di partecipazioni, rivalutabili con la medesima legge 342, n.d.r.) alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”*.

Ciò significa che si possono adottare criteri di valutazione diversi, in rapporto appunto alla funzionalità del bene all' interno del ciclo produttivo, oppure al valore in comune commercio, nel presupposto di una continuità aziendale oppure in un' ottica invece meramente liquidatoria. In questo sta quindi la (relativa) discrezionalità di chi decide la rivalutazione e ne assume, per questo aspetto, le conseguenti responsabilità.

Per le società di capitali (art. 11 L. 342/2000) *“gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti...e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2”* (cfr. corsivo del primo capoverso).

Per le società di persone che l' abbiano volontariamente istituito ⁽⁹⁾, il libro delle deliberazioni dei soci correttamente vidimato può far le veci delle “relazioni” suddette, non previste per questo tipo sociale. Non sapremmo invece cosa suggerire alle ditte individuali, se non di predisporre un documento analogo e conferirgli data certa anche a mezzo posta elettronica certificata ⁽¹⁰⁾.

Andrea Vasapolli, su Il Sole 24 Ore del 27 agosto scorso, suggerisce inoltre la predisposizione di una perizia o stima tecniche, almeno nei casi rilevanti. In effetti potrebbe esservene bisogno, sia per eventuali accertamenti postumi dell' Agenzia delle Entrate e sia nel caso di qualche iattura successiva ⁽¹¹⁾. Non dimentichiamo infatti che con una rivalutazione *disinvolta* ed eccessiva imprese già in *défaul*t gestionale potrebbero ritrovare artificiosamente il patrimonio necessario e così proseguire l' attività, all' apparenza risanate ed invece semplicemente *dopate*.

Effetti civili della rivalutazione

Sulla possibilità di effettuare una rivalutazione meramente civilistica, e quindi senza oneri, si spendono gli autorevoli commentatori de Il Sole 24 Ore, a partire da P. Meneghetti e G.P. Ranocchi nelle edizioni del 17 e 24 agosto, sia pure invocando chiarimenti ⁽¹²⁾. Concorda Giorgio Gavelli nell' edizione del 29 agosto.

Per le motivazioni vale quanto riporta l' inserto di sintesi del 13 agosto sotto il titolo “Spazio anche all' opzione solo civilistica” a firma Luca Gaiani ⁽¹³⁾: *“La rivalutazione prevista dal decreto Agosto segue l' impostazione di quella degli immobili introdotta dal DL 185/2008, consentendo la scelta tra adeguamento solo bilancistico e adeguamento anche fiscale”*. Seguono i principali chiarimenti all' epoca forniti dalla Amministrazione finanziaria con circolari del 2009.

⁹ Quasi tutte le società di persone assistite da questo Studio dispongono di un tal libro, così da memorizzare momenti significativi della vita aziendale e conferire loro una adeguata rilevanza fiscale. O predisporre tracce di intese e decisioni importanti. Il costo della vidimazione e quelli di tenuta possono risultare perfino irrilevanti di fronte ai benefici, inclusa la maggior serietà e credibilità della gestione, altrimenti priva di “storia”.

¹⁰ Per tutti può valere quanto l' art. 15 della L. 342/2000 prescrive per i soggetti in contabilità semplificata: *“un apposito prospetto bollato e vidimato...dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta”*

¹¹ Nessun può prevedere fin dove arriveranno – sotto il profilo economico - le conseguenze negative della pandemia. Ricordiamo, con Leman Bros. o Swissair e giganti simili, la vacuità del principio *“too big to fail”*.

¹² Sotto il titolo *“Beni d' impresa, rivalutazione anche gratuita solo a fini civilistici”* essi scrivono infatti il 17: *“data la possibilità di operare una rivalutazione solo civilistica o anche con efficacia fiscale, andrà chiarito fino a che punto si potrà spingere questa discrezionalità”*.

¹³ L' Autore si era già pronunciato in questo senso il 25 agosto.

C'è peraltro da domandarsi fino a che punto convenga però questo tipo di intervento, interessante soltanto per imprese bisognose di incrementare il patrimonio netto, o di ricostituire il capitale eroso da perdite ⁽¹⁴⁾, o di consentire la distribuzione di utili bloccata invece da precedenti perdite ⁽¹⁵⁾, ma – e questo resta il loro limite, o addirittura il loro *male* endemico – prive di una reale prospettiva (leggasi: necessità prevedibile od opportunità) di vendere o assegnare i beni così rivalutati.

Una prospettiva di realizzo dei beni rivalutati, ancorché futuribile, dovrebbe infatti indurre all'affrancamento del maggior valore. Il relativo onere sarebbe tra l'altro spalmato in un ampio arco di tempo (cfr. par. 4)

Pesa comunque, sulla rivalutazione esclusivamente civilistica, la sentenza della Cassazione Civile 25.02.2020-19.08.2020 n. 17371 commentata da Andrea Taglioni – ma solo pensando alle società “non operative” - su Il Sole 24 Ore del 29 agosto scorso. Invece quella sentenza sembra meritare una maggiore attenzione.

Il caso è questo: la società JRT rivalutò con la L.342/2000 il proprio marchio, portandone il valore da 6mila euro circa ad oltre 870mila. La rivalutazione – così sostiene la società nel processo – fu fatta esclusivamente a fini civilistici. Ed anche successivamente quindi - nei calcoli del test di operatività, che hanno rilevanza solo fiscale - il marchio restò computato con il valore *ante*-rivalutazione di 6mila euro. L' Agenzia sostiene invece che dovesse essere assunto il valore *post*-rivalutazione (870mila euro).

Ebbene, la Cassazione ha respinto le tesi di JRT ⁽¹⁶⁾. Poiché – argomentano i Giudici - per l' art. 110 TUIR, lett. c), *“il costo dei beni rivalutati...non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito”*; poiché inoltre questo principio trova deroga nella L. 342/2000, che consente di adeguare i valori civili e fiscali di determinate categorie di beni mediante il pagamento dell' imposta sostitutiva; poiché infine *“sarebbe stato onere della società contribuente dimostrare che la rivalutazione del marchio si sottraeva all' applicazione della L. 342 del 2000, onere non tenuto in alcuna considerazione dai secondi giudici con conseguente violazione delle regole di cui all' art. 2697 c.c.”*; ha ragione l' Agenzia delle Entrate a pretendere che – ai fini del test di non operatività – si debba tener conto del valore rivalutato di 870mila euro.

Il ragionamento risulta francamente assai laborioso ⁽¹⁷⁾ e probabilmente resta di difficile acquisizione ⁽¹⁸⁾. Ma non si può escludere che, con questo “precedente”, esso venga poi dilatato fino a considerare plusvalenza tassabile ogni incremento di costo non accompagnato dal *ticket* esonerativo (l' imposta sostitutiva).

In ogni caso le imprese in odore di “non operatività” sono avvertite. Per le altre si deve comunque esprimere cautela. Infatti la circol. 16 novembre 2000 n. 207/E - dopo aver ricordato che nella relazione di accompagnamento della L. 342/2000 è previsto *“l' adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile delle immobilizzazioni...allo scopo di evitare la perdita di competitività delle imprese nazionali...”* – così prosegue: *“Al riguardo è previsto che l' adeguamento esplica effetti anche ai fini fiscali, dal momento che...<<un adeguamento solo civilistico avrebbe determinato la necessità di gestire valori fiscali diversi da quelli civilistici. In definitiva il provvedimento in esame da un lato intende realizzare una maggiore rappresentatività*

¹⁴ Cfr. ns. circolare 6 agosto 2020.

¹⁵ Cfr. L. Donnini, *“Il riparto delle perdite nelle società in accomandita semplice”*, Bollettino Tributario n. 23, dicembre 2008 (consultabile nel ns. sito, sub “Alcune pubblicazioni”).

¹⁶ Il contribuente era uscito vincente dai primi due gradi di giudizio.

¹⁷ A nostro sommo parere la soluzione del caso si ritrova proprio nell' art. 110 TUIR.

¹⁸ E' indubbiamente di poca utilità porsi la domanda se, in caso di vendita del marchio ed ai fini della eventuale plusvalenza, l' Agenzia considererebbe come costo del marchio i 6mila euro “storici” o invece i rivalutati (senza imposta sostitutiva) 870mila.

dei dati di bilancio senza rinunciare, dall' altro, al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni>>” (19)

L' art. 110 del Decreto Agosto ripete con piccole variazioni l' art. 10 della L. 342/2000; rimanda inoltre alle disposizioni di questa (art. 12 L. 342: “sui maggiori dei beni iscritti in bilancio... è dovuta un' imposta sostitutiva...” e non sembra comunque seguire una filosofia differente.

Rimane – a supporto della tesi favorevole – soltanto il “può” che nei commi 3 e 4 dell' art. 110 accompagna la previsione degli affrancamenti (20). E la speranza che l' Agenzia delle Entrate, abbandonato il precedente rigore (21), esplicitamente dichiarati con un proprio intervento l' ammissibilità della sola opzione civilistica (22).

- 3 -

Imposta sostitutiva

Il colpo d' ingegno del Governo consiste nell' aver fissato ad appena il 3% la misura dell' imposta sostitutiva da versare sul “maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione”, così da vederlo riconosciuto ai fini “delle imposte sui redditi, dell' imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali...per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili” (23).

La predetta imposta sostitutiva – che smorza gli entusiasmi per una rivalutazione solo civilistica - promuove effetti diversi in momenti diversi. In sintesi:

- a) il maggior valore si ammortizza (24) fin dall' anno successivo a quello della rivalutazione: e siccome questa si effettuerà nel bilancio 2020 (25), del maggior valore si terrà legittimamente conto nel calcolo degli ammortamenti per il 2021;
- b) dopo il terzo esercizio (26) successivo a quello di rivalutazione (normalmente: il 2020) il maggior valore di ogni singolo bene partecipa a pieno titolo – riducendole - alla misura di eventuali plusvalenze (27) “nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all' esercizio dell' impresa ovvero al consumo personale o familiare dell' imprenditore”;
- c) il predetto maggior valore non partecipa invece al medesimo calcolo, se i suddetti eventi si verificano prima che si concluda il terzo esercizio: plusvalenze (e meno probabilmente minusvalenze) si determinano allora con il valore del bene *ante* rivalutazione.

La finalità dei dispositivi sub b) e c) è chiara: scoraggiare rivalutazioni meramente speculative, finalizzate cioè ad una rapida (e magari già convenuta) estromissione del bene (ormai aumentato di valore con poca spesa) dall' azienda.

Ci sembra peraltro di ravvisare che nella ipotesi “destinazione a finalità estranee all' esercizio dell' impresa” si annidino una incoerenza e fors' anche una trappola: siccome quella “destinazione”

¹⁹ Le parti tra <<...>> sono virgolettati riferibili alla relazione di accompagnamento, cioè al *pensiero* del Legislatore.

²⁰ Al “può” ha dato rilevanza, per dire, la Commissione Tributaria di I grado di Trento con sentenza 78/2019.

²¹ A. Cioccarelli e G. Gavelli ne sottolineavano la minacciosa presenza il 21 febbraio scorso commentando su Il Sole 24 Ore la rivalutazione decretata con la L. 160/2019, la legge di bilancio per il 2020.

²² Per chi non teme nemmeno la commentata sentenza 17371.

²³ La categoria “beni non ammortizzabili” comprende molte tipologie: area sottostante i beni immobili strumentali, beni strumentali non utilizzati, beni non inerenti all' attività, immobili abitativi, beni patrimonio. La rivalutazione li ricomprende tutti con l' aliquota unica del 3%.

²⁴ Naturalmente se, quando e come il bene rivalutato è ammortizzabile.

²⁵ Per le società con bilancio “a cavallo” (la cui chiusura annuale non coincide con il 31 dicembre ma cade nel corso dell' anno) si deve ragionare prendendo il bilancio successivo a quello che comprende il 31 dicembre 2019. E poi proseguire per conseguenza.

²⁶ L' art. 110 parla di “inizio del quarto anno successivo” ma a noi piace credere che sia più facile dire “dopo il terzo”.

²⁷ E anche di eventuali minusvalenze, improbabili e perfino sospette (indicative in effetti di una rivalutazione forse eccessiva).

potrebbe in qualche modo ⁽²⁸⁾ sussistere anteriormente alla rivalutazione sarebbe stato più coerente (e fors' anche più corretto) dichiarare tali beni esclusi dal beneficio, insieme agli immobili/merce.

In ogni caso: *“l' imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio...”* (L. 30 dicembre 2004, n. 311) ⁽²⁹⁾.

- 4 -

Tempi di pagamento dell' imposta sostitutiva sul maggior valore dei beni

L' imposta sostitutiva si versa in un massimo di tre rate di pari importo scadenti come segue:

RATE	SCADENZA	BILANCIO (³⁰)	ANNO DI ESBORSO
Prima	Termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi	2020	2021
Seconda	Idem	2021	2022
Terza	Idem	2022	2023

con queste avvertenze:

- I. è ammesso – per logica – il pagamento in un' unica rata, ovviamente la Prima;
- II. il rateizzo va preordinato, perché la Prima rata determina la misura delle successive ⁽³¹⁾;
- III. la Seconda e Terza rata vanno incrementate di interessi calcolati al 6% (Decreto ministeriale 19 aprile 2002, n. 86) ⁽³²⁾;
- IV. gli importi delle rate possono sempre compensarsi con crediti erariali dell' impresa, ai sensi del D. Lgs 9 luglio 1997 n. 241;
- V. il Termine (*sub* Scadenza in tabella) è stabilito dalle disposizioni di volta in volta vigenti, inclusi – si deve ritenere – eventuali rinvii eccezionali;
- VI. la tabella descrive una situazione ordinaria, sulla quale però possono incidere anche le vicende societarie.

In riferimento al punto VI) si deve infatti evidenziare che l' art. 110 non parla più, in ordine al rateizzo, di “*esercizi*” ma di “*periodi di imposta*”. La Seconda o la Terza rata potrebbero quindi cambiare scadenza se, ad esempio, la società andasse in liquidazione, o fosse incorporata in un' altra, o mutasse la durata statutaria dell' esercizio, o si trasformasse da srl in società di persone (ed anche viceversa).

- 5 -

Il saldo attivo di rivalutazione ed il suo affrancamento

In contropartita dell' aumento di valore dei singoli beni (all' attivo patrimoniale) la società iscrive un pari valore al passivo, tra le riserve nel Patrimonio netto, come “*saldo attivo di rivalutazione*”. Questa riserva – che può essere ridotta dell' imposta sostitutiva (cfr. chiosa di par. 3) ⁽³³⁾ - non è disponibile né utilizzabile in alcun modo salvo che per la copertura di eventuali perdite di esercizio ⁽³⁴⁾. In particolare, se essa viene distribuita, gli importi erogati sono tassabili sia in capo alla società che in capo ai soci percettori. In base all' attuale normativa si può calcolare perciò che l' esborso per imposte arrivi complessivamente al 50% circa di quanto eventualmente erogato.

²⁸ L' accusa di *“destinazione a finalità estranee all' esercizio dell' impresa”* poggia spesso su basi poco oggettive, anche in termini di “momento”.

²⁹ L' art. 110 del Decreto Agosto vi fa rinvio al comma 7.

³⁰ S' intende “*Bilancio relativo all' esercizio...*”. Per gli esercizi “a cavallo” si deve ragionare di conseguenza, secondo le loro scadenze.

³¹ Unica variante apparentemente ammissibile, ma con riserva: se si è scelto di pagare in tre rate, la seconda e la terza potrebbero essere versate contestualmente, di fatto anticipando somme a beneficio dell' Erario. Bisogna però vedere se ciò non determina una qualche confusione di codici e raccordi.

³² L' art. 110 del Decreto Agosto vi fa rinvio al comma 7.

³³ Art. 1, comma 477, L. 30 dicembre 2004 n. 311.

³⁴ L. 21 novembre 2000 n. 342. Se poi la riserva è destinata alla copertura delle perdite, *“non si può far luogo alla distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell' assemblea straordinaria...”*.

Naturalmente l' art. 110 del Decreto Agosto ha pensato anche a questa ipotesi, ed ha così stabilito che è possibile *affrancare* la suddetta riserva mediante pagamento di un' imposta sostitutiva (oltre a quella di par. 3) del 10%, imposta da versare con le stesse modalità ed i tempi di cui al par. 4. L' affrancamento della riserva libera da imposte la società; e la sua distribuzione comporterà invece – sulle somme erogate – la tassazione dei soci percettori.

E' degna di nota la circostanza che – a differenza della *sostitutiva* del 3% - l' affrancamento del saldo attivo non deve necessariamente essere *integrale* ma può anche essere *parziale* (art. 100, comma 3 del Decreto Agosto) ⁽³⁵⁾ secondo libere scelte dell' impresa.

Anche un tal dettaglio permette di credere che nella misura percentuale di questa imposta sostitutiva sta *forse* il limite della manovra. Pagare il 13% complessivo sulla rivalutazione (=10+3) non sarà agevole per nessuna impresa. Il primo 3% rappresenta un onere sostenibile e comunque necessario per aumentare (o addirittura per ricostituire) il patrimonio intaccato dalle perdite e/o rafforzare l' immagine aziendale nel momento in cui si devono chiedere finanziamenti bancari, nonché per neutralizzare eventuali plusvalenze future. Ma l' altro 10% è un onere tre volte più rilevante, non strettamente necessario, per una eventualità che a molti apparirà lontana ⁽³⁶⁾ e poco sicura. Da qui la possibilità di rinunce al beneficio.

Un drastico ridimensionamento *anche* di questa imposta sostitutiva (ad esempio al 7%) sarebbe stato – crediamo - di forte stimolo per molti, a tutto beneficio delle casse erariali. Dice un motto assai popolare, valido molto probabilmente anche per l' Erario, che “è *meglio un uovo oggi che una gallina domani*”. Sapremo poi dalle statistiche se si è persa un' occasione vincente.

* * * * *

Il Decreto Agosto potrebbe naturalmente subire modifiche nell' *iter* della sua conversione, ma ci è sembrato doveroso anticipare i tempi per prepararci ad una fase applicativa che dovrebbe interessare moltissimi soggetti.

Restiamo quindi a completa disposizione e, con riserva di aggiornarVi con le novità, inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STU-CIRC/CIR20-STUCIR/POR

³⁵ Ciò impone naturalmente di tenere separate le due riserve (una affrancata ed una no), per seguirne poi gli esiti nel tempo.

³⁶ La distribuzione della riserva rappresentata dal saldo attivo di rivalutazione ci sembra ipotesi *probabile* solo per imprese avviate alla chiusura; più *improbabile* per quelle che contano di proseguire comunque nella attività e nella conseguente tutela del patrimonio (anche dalle *mire* dei soci avidi); da *escludere* del tutto per quelle imprese che si dibattono nella prospettiva di generare perdite nel prossimo futuro. *Possibile*, in rapporto alle circostanze, per imprese invece dinamiche e sane.